

Paragrafo 2.2

ORDINANZA 7 SETTEMBRE 2011 (rigetto dell'audizione di Aviello Luciano)

Con ordinanza in data 7.09.2011 la Corte ha ritenuto non indispensabile il nuovo esame dell'Aviello, chiesto da questa Procura Generale in ordine alle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel procedimento per calunnia in danno del fratello, limitandosi ad acquisire il p. v. di interrogatorio del teste, indicato originariamente dalla difesa Knox e ammesso dalla stessa Corte, in considerazione della "ammissibilità e rilevanza" con ordinanza in data 21 maggio 2011: la nuova audizione, secondo la Corte, non sarebbe, infatti, "indispensabile", "anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del P.M." (vds. p. 52 del verbale di udienza del 7.09.2011). Tale decisione viene, poi, giustificata, come si vedrà, dalla Corte d'assise d'appello del presente processo, in sede di sentenza (vds. p. 42 della sentenza impugnata).

Tale decisione, oltre ad essere del tutto immotivata, è anche processualmente non corretta.

Il teste Aviello era stato ammesso ed esaminato su richiesta della stessa difesa Knox.

L'Aviello, infatti, com'è stato rappresentato alla C.A.A., in separato procedimento, il n. 10985/2010/21 RGNR, il cui verbale di interrogatorio dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è stato acquisito dalla Corte proprio il 7 settembre 2011, non solo ha ritrattato le dichiarazioni rese nel presente processo, ma ha aggiunto circostanze del tutto nuove e decisamente rilevanti ai fini

della decisione, come il fatto che circa tre giorni dopo che conobbe Sollecito, questi gli rivelò che ad uccidere Meredith era stata materialmente proprio la Knox nel corso di un gioco erotico, dopo che era nata una discussione anche per motivi economici e che l'uccisione era avvenuta utilizzando proprio il coltello di cui al Rep. 36.

In particolare, l'Aviello, nel corso del suo interrogatorio, ha così riportato quanto riferitogli da Raffaele Sollecito: " ...parlava, parlava...dice : "lo effettivamente so, è vero, è Amanda ma io non l'ho fatto, non ho fatto io l'omicidio, non l'ho fatto io" e ho detto e ne parlava spesso di lui l'altro (parole inc.) il fatto di quel, di quella foto del computer, non me la dimentico mai, dice: " Quella è la carta del bagno, dice quella era la festa di Halloween, carnevale....ma io so che Amanda è collezionista di coltelli - faceva isso – ed effettivamente il coltello era quello di casa – mi diceva a me – però è nata una discussione in quel momentaneo episodio – parlava di giochi erotici e parlava pure dice – è stata una situazione economica.....C'era, chi ha detto che non c'era ? C'era, non è stato lui materialmente " (vds. pp. 49 e 50 del p. v. di interrogatorio di Luciano Aviello nel proc. n. 10985/2010/21 RGNR Procura Perugia).

Tali confidenze, fatte al teste proprio dall'imputato Sollecito, indicavano, quindi, la Knox come autrice materiale dell'omicidio, lo stesso Sollecito come concorrente o, comunque, presente al fatto e il coltello di cui al Rep. 36 come arma del delitto : vds. il p. v. di interrogatorio di Luciano Aviello in data 22 luglio 2011, alle pp. 49 e 50, nel procedimento n. 10985/2010/21 RGNR, acquisito dalla Corte, come s'è detto, proprio il 7 settembre 2011.

E' pacifica, pertanto, l'estrema rilevanza della prova nel presente processo a carico della Knox e del Sollecito in particolare per l'omicidio di Meredith Kercher.

La Corte ha acquisito il verbale di interrogatorio dell'Aviello, ponendo, tra l'altro l'accento solo sulla ritrattazione e non sulle circostanze del tutto nuove e rilevanti costituite dalle confidenze del Sollecito, ma non ha voluto ammettere la nuova audizione del teste. E' necessario, a questo punto, soffermarsi sui vari passaggi della decisione perché un rigoroso esame del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte ne svela la grave illogicità e contraddittorietà, il contrasto con norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e nullità e la lettura del tutto parziale e in quanto tale, fuorviante dello stesso verbale acquisito.

Come s'è detto, il teste, richiesto dalla difesa Knox, era stato ammesso il 21 maggio 2011 e sottoposto ad esame il 18 giugno 2011 (vds. verbale di udienza da p. 12 a p. 12 e da p. 103 a p. 123). Quando interviene la ritrattazione e l'allegazione di nuove, rilevanti circostanze da parte dell'Aviello, è la Procura Generale che chiede il riesame del teste.

La Corte non poteva fare altro che accogliere la richiesta: il principio del diritto alla prova le imponeva di accogliere una richiesta che non era vietata dalla legge e non era manifestamente superflua o irrilevante (art. 190, 2° comma cod. proc. pen.). Il Procuratore Generale nella sua richiesta di ammissione della testimonianza dell'Aviello, ha fatto presente il carattere di novità della prova richiesta (si veda il verbale di udienza 7.09.2011 alle pp. da 34 a 36).

La Corte, nell'ordinanza impugnata (vds. p. 52 del verbale di udienza 7.09.2011), ha invece affermato che la "nuova audizione del teste Aviello non appare indispensabile, anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del Pubblico Ministero".

La Corte ha, quindi, ipotizzato una "non indispensabilità" dell'Aviello "anche" perché il verbale dell'interrogatorio è stato acquisito.

La Corte distrettuale fa riferimento a un concetto, l'"indispensabilità" estraneo al potere – dovere del giudice in ordine all'ammissione di una prova a contrario, che deve essere ammessa salvo che ricorrano le condizioni di divieto della prova stessa o di "manifesta" superfluità o irrilevanza, non di indispensabilità, requisito questo estraneo alle condizioni suindicate, le uniche che possano limitare il potere dovere del giudice.

Non spiega la C.A.A. in alcun modo perché la prova richiesta sarebbe non indispensabile: l'espressione "anche" che si riferisce all'acquisizione del verbale di interrogatorio allude, infatti, a un ulteriore elemento che renderebbe la prova richiesta appunto non indispensabile, ma, a parte l'estraneità di quest'ultima caratteristica alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 190 cod. proc. pen., non si dice quale sarebbe l'ulteriore elemento (sotteso all'espressione "anche"), oltre all'acquisizione del verbale, che renderebbe la prova non indispensabile. Infine, la stessa acquisizione dell'atto non può considerarsi equipollente dell'esame testimoniale e, quindi, non si comprende perché mai tale acquisizione renderebbe non indispensabile l'esame.

Se questa è la "motivazione" dell'ordinanza, poi, in sentenza, la C.A.A. ha ritenuto, in particolare, l'Aviello, insieme ad altri, teste

inattendibile, per la mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo (vds. la sentenza a p. 42), elemento questo del tutto in distonia rispetto alla motivazione dell'ordinanza.

Tale affermazione di inattendibilità, oltrech  contraddittoria con l'ordinanza 7 settembre 2011,   anche apodittica perch  del tutto priva di motivazione. Se, infatti, la Corte ritiene di desumere l'inattendibilit  del teste dall'intervenuta ritrattazione che   acquisita agli atti, aveva l'obbligo di richiamare il teste che   ormai divenuto teste del processo ed esaminarlo. L'omesso esame del teste ha sottratto al processo l'acquisizione delle dichiarazioni con cui costui ha raccontato di confidenze fattegli da Raffaele Sollecito estremamente utili ai fini della valutazione della falsit  dell'alibi dei due imputati.

La Corte ha, rigettato la richiesta ed ha disposto, in aperta violazione del principio di oralit  del dibattimento, essendo stato a suo tempo l'Aviello gi  ammesso a testimoniare, l'acquisizione delle nuove dichiarazioni del teste, malgrado i difensori degli imputati si fossero opposti (vds. il verbale dell'udienza del 7 settembre 2011 alle pp. 51 e 52) e, quindi mancando il consenso delle parti che avrebbe potuto rendere non legittima, ma almeno condivisa, l'acquisizione.

Una volta acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dal teste in altro procedimento, la C.A.A. avrebbe almeno dovuto esaminarlo e valutarlo nella sua integralit  e invece, com'  accaduto quasi sistematicamente nel processo d'appello, ha isolato e considerato, con motivazioni tra l'altro illogiche, incongrue ed erronee, la sola parte "ritrattatoria" del verbale, cio  quella nella quale l'Aviello smentisce quanto in precedenza dichiarato nel processo, come

teste indotto dalla difesa della Knox. Ha invece incomprensibilmente ignorato le circostanze della pretesa induzione alle false dichiarazioni del Sollecito, rilevanti ai fini della falsità dell'alibi e della confidenza dell'imputato secondo cui fu la Knox a uccidere Meredith con il coltello di cui al rep. 36, tra l'altro oggetto della perizia genetica, nel corso di un gioco erotico e anche per motivi economici, mentre egli, Sollecito, era presente nel luogo del delitto. Si trattava di circostanze del tutto nuove che avrebbero dovuto trovare ingresso nel processo e invece ne sono rimaste fuori, e non solo perché il teste non è stato esaminato e non ha potuto, quindi, chiarirle, ma anche perché del verbale acquisito la Corte ha ommesso ogni valutazione in sentenza di tali circostanze.

Respingendo l'istanza di nuovo esame dell'Aviello su circostanze nuove, emerse dopo l'esame del teste, senza che sussistessero le condizioni di cui all'art. 190, 2° comma cod. proc. pen., la Corte ha violato l'art. 190, 238, 5° comma e 495 co. 2 cod. proc. pen., norme processuali garantite dal presidio di cui all'art. 606 lett. c) c.p.p., in violazione del diritto alla prova.

Per di più, motivando il diniego con l'apparenza di non indispensabilità anche in considerazione dell'acquisizione del verbale, la Corte è incorsa in tre vizi censurabili in sede di legittimità, vale a dire:

- non ha motivato in alcun modo “*l'apparenza di non indispensabilità*”, elemento questo che esula in radice dalle condizioni richieste per la reiezione di una richiesta di prova, per di più, nuova, perché relativa a nuove e contrapposte dichiarazioni fatte dal teste rispetto alle precedenti: quindi assoluta carenza della motivazione di cui all'art. 606, lett. e),

prima parte dell'art. 606 cod. proc. pen.;

- non ha indicato quale “altro” elemento avrebbe giustificato la reiezione dell'istanza della Procura Generale rispetto a quello costituito dall'acquisizione del verbale: quindi assoluta carenza della motivazione, in ordine all'elemento pretermesso e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'indicazione dell'elemento dell'acquisizione del documento come ulteriore rispetto ad altro atto non indicato in alcun modo (art. 606, lett. e), prima parte cod. proc. pen.).
- sempre in linea con il paralogismo della “*petitio principii*”, ha motivato il diniego della prova con riferimento all'acquisizione del verbale, da essa stessa deciso in “alternativa” al normale esame del teste, con quella circolarità “inferenziale” più volte denunciata nel presente ricorso.

La Corte, in altre parole, ha respinto una richiesta, facendola derivare, come presupposto processuale, da una decisione “alternativa” precedentemente presa, come a dire: non ti concedo l'esame perché tanto ti “concedo” l'acquisizione del verbale: quindi manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla reiezione di un'istanza di parte legata alla “concessione” dell'acquisizione documentale dalla stessa Corte decisa (art. 606, lett. e), prima parte cod. proc. pen.).

La Corte, ha violato gli artt. 511 bis, 511, secondo comma e 515 cod. proc. pen. disponendo l'allegazione di verbali non preceduti dall'esame della persona che aveva reso le dichiarazioni nel diverso procedimento. Il secondo comma dell'art. 511 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 511 bis cod. proc. pen., dispone infatti che la lettura e quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal

teste è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. Ma tale riserva è, all'evidenza, inapplicabile alla fattispecie perché è la Corte stessa che, disattendendo la richiesta della Procura Generale, ha respinto la richiesta di nuova audizione del teste Aviello, sempre secondo l'abnorme inferenza logica di tipo "circolare" già denunciata.

Sempre nell'ambito del diritto alla prova, la Corte ha violato altresì la norma che imponeva alla stessa di assumere una prova decisiva a carico degli imputati sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico, vale a dire l'art. 495 cod. proc. pen. e, quindi, in appello, quella di cui all'art. 603, secondo comma cod. proc. pen., trattandosi di nuove prove sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado (art. 606, lett. d) cod. proc. pen.).

Una volta acquisito il verbale di interrogatorio, in violazione delle norme suindicate, la Corte avrebbe dovuto valutarlo nella sua interezza, ma neppure questo è accaduto.

La Corte ha, infatti, utilizzato la sola parte del verbale costituente la ritrattazione delle dichiarazioni rese nel presente processo d'appello ed ha ignorato le parti del verbale che contenevano le accuse al Sollecito di avere spinto il teste a rendere le dichiarazioni caluniose e le summenzionate confessioni del Sollecito, emerse nel presente processo solo dopo l'esame dell'Aviello chiesto inizialmente dalla difesa Knox.

Se, per la Corte, l'Aviello è credibile quando ritratta, non si comprende perché non debba esserlo quando riferisce del coinvolgimento del Sollecito nelle dichiarazioni ritrattate e delle confidenze del Sollecito che indicavano la Knox come autrice materiale dell'omicidio e utilizzatrice del coltello in sequestro

(oggetto della perizia disposta in appello) e il Sollecito stesso come comunque presente al fatto.

Tale confidenza è completamente sfuggita alla Corte.

La valutazione, operata dalla Corte, del solo aspetto “ritrattatorio” e la completa obliterazione dell’elemento del tutto nuovo, costituito dai suindicati, ulteriori aspetti che sono completamente nuovi, rendono, quindi, l’ordinanza affetta anche dal vizio di cui all’art. 606, lett. e), ultima parte cod. proc. pen. per mancanza e, comunque, manifesta illogicità motivazionale rispetto al verbale acquisito.

Anche sotto altro profilo, va sottolineato che è inoltre manifestamente contraddittoria la motivazione della sentenza (vds. sempre p. 42), secondo cui non rileverebbe che l’Aviello, l’Alessi, il Castelluccio, il De Cesare e il Trinca si siano indotti a rendere dichiarazioni favorevoli agli imputati e dalla Corte ritenute non corrispondenti al vero perché sollecitati da altri e in particolare dagli attuali imputati. Ciò non avrebbe rilevanza, secondo la Corte, ai fini della falsità dell’alibi, ma si tratta di una conclusione radicalmente e palesemente illogica ed erronea: è, infatti, l’imputato, unitamente ai suoi difensori, allorché scelga, come nella fattispecie, una linea difensiva fondata su falsi testimoni, che contribuisce in modo determinante alla falsità dell’alibi. Nelle sue ulteriori dichiarazioni, infatti, l’Aviello ha affermato, tra l’altro: *“le mie dichiarazioni che ho reso in Corte d’Assise e ancora prima erano tutte false, o meglio erano tutte concordate...In Corte d’Assise d’Appello, il 18 se non erro , erano false, concordate con l’Avvocato di Sollecito”* (vds. p. 24 del verbale acquisito)

“arrivò la Giulia Bongiorno...mi disse dei soldi e tutte queste cose qua” (vds. p. 35 del verbale acquisito)

“e che avrei dovuto avere anche tramite la sorella di Sollecito” (p. 36)

“però io avevo tutte le garanzie perché la Bongiorno mi diceva che era coperta qua a Perugia” (p. 37)

“ Non confermo le dichiarazioni rese alla Corte d’Appello d’Assise....Assolutamente no, sono dichiarazioni..concordate con l’Avvocato Dalla Vedova ma ancora prima con Raffaele...il tramite per i soldi miei era la sorella di Raffaele, la Giulia Bongiorno, però a chi mandarli io non avevo” (vds. p. 40 del verbale acquisito).

Alla domanda su chi avesse inventato la storia del muretto ove avrebbe nascosto il coltello, Aviello risponde: *“ Raffaele, la sorella, gli Avvocati, quando stavano già a Perugia” (vds. p. 53 stesso verbale).*

E ancora: *“ Simulazione c’è stata ma non ordinata da me...Ma bensì dagli Avvocati di Raffaele....che non hanno neanche voluto entrare nell’interrogatorio nel carcere per evitare che voi ci arrivate da soli, quindi si sono chiamati fuori facendo subentrare l’Avvocato di Amanda....Maori ha sempre concordato che io facessi questo, già dal carcere prima...”* ed ha aggiunto l’Aviello che questo gli era stato riferito da Raffaele Sollecito (vds. p. 56)

“l’Avvocato Bongiorno sosteneva che alla Procura di Perugia....aveva legami forti” (vds. il verbale a p. 59).

Tali affermazioni, la cui gravità non è rilevante solo nel processo che vede l’ex collaboratore di giustizia imputato per calunnia, ma anche nel processo in corso, sono state totalmente obliterate dalla C.A.A.

L’ordinanza della C.A.A. del 7 settembre 2011 è, quindi, affetta dai vizi di cui alle lett. c) e d) dell’art. 606 cod. proc. pen. in relazione alle norme processuali richiamate, la cui inosservanza è sanzionata

a norma dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. anche in questo caso appare evidente la indicata nella lett. e), prima parte dell'art. 606 c.p.p., perché la manifesta illogicità della motivazione emerge dal testo stesso della sentenza (vds. p. 42).